



CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE TURISMO, ATTIVITA' ECONOMICO PRODUTTIVE E SVILUPPO
AREA COMMERCIO**

ATTO N. ORDS 18

Torino, 15/03/2021

ORDINANZA

OGGETTO: COMMERCIO AMBULANTE. DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 45 DEL D.P.C.M. 2 MARZO 2021.

Visti:

- l'art. 28 del d.lgs. 31 marzo 1988, n. 114, che conferisce alle Regioni estese competenze nella definizione della disciplina e nella programmazione del settore del commercio su area pubblica;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000, n. 626 - 3799, recante "Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114", ed in particolare gli articoli 3 e 4;
- l'art. 45 del DPCM 2 marzo 2021 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- l'Allegato 23 "Commercio al dettaglio" del DPCM del 2 marzo 2021
- l'Ordinanza del Ministro della Salute 4 novembre 2020, che applica le misure di cui all'art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 al territorio del Piemonte;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 14 marzo 2021, n. 37 Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica;
- il Regolamento n. 305, Regolamento per la disciplina del commercio su area pubblica, e in

particolare gli articoli 7 e 32;

- il Regolamento n. 221, Regolamento di Polizia Urbana, e in particolare l'articolo 14;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 13 ottobre 2020 (mecc. 2020 02142/016), che ha approvato l'aggiornamento del piano dei mercati della Città;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale 9 novembre 2020 (mecc. 2020 02144/016) avente oggetto: "Forme alternative di commercio su area pubblica a completamento delle forme mercatali: individuazione posteggi singoli esistenti sul territorio cittadino";
- il Decreto - Legge 13 marzo 2021, n. 30 Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena;

Dato atto che, ai sensi dell' art. 45 del D.P.C.M 2 marzo 2021, il commercio ambulante è consentito su stalli esterni alle aree mercatali o in modo itinerante per tutte le tipologie merceologiche indicate nell'allegato 23 al DPCM ossia: "commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati";

Ritenuto opportuno provvedere all'attuazione nel territorio comunale delle disposizioni di cui all'art. 45 del DPCM del 2 marzo 2021, in materia di commercio ambulante, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di vendita consentite nel rispetto degli allegati 10 e 11 del D.P.C.M. del 2 marzo 2021, delle schede tecniche "Commercio al dettaglio" e "Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti)" contenute nelle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative", approvate il giorno 8 ottobre 2020 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome;

ORDINA

Dalla data della pubblicazione della presente Ordinanza e sino al giorno **6 aprile 2021**

1. la presenza di concessionari e l'assegnazione giornaliera dei posteggi sulle aree di copertura commerciale è ammessa esclusivamente per la vendita dei prodotti: alimentari e bevande; ortofrutticoli, ittici, carne, fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici, saponi, detersivi ed altri detergenti, biancheria, confezioni e calzature per bambini e neonati, ed è effettuata sulla base dei seguenti criteri:
 - a. maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi con riferimento all'autorizzazione esibita per la partecipazione;
 - b. maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività del commercio su area pubblica del soggetto titolare dell'autorizzazione esibita ai fini della partecipazione, così come risultante dal registro imprese;
 - c. maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.
2. Ai produttori agricoli non concessionari di posteggio esitanti fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti, se presenti alle operazioni di spunta, è riservata l'assegnazione giornaliera di un posteggio sulle aree di copertura commerciale, sulla base dei seguenti criteri:
 - a. maggior numero di presenze effettuate sul mercato di cui trattasi con riferimento all'autorizzazione esibita per la partecipazione;
 - b. maggiore anzianità dell'attività così come risultante dal registro imprese;

INCARICA

Il Corpo di Polizia Municipale di dare attuazione al presente provvedimento

AVVERTE

Per l'annullamento del presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine di decadenza di sessanta giorni dalla sua piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 30 del Codice del processo amministrativo approvato con Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla stessa data, ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

L'Assessore al Commercio,

Turismo, Contratti e Appalti,

Economato e Avvocatura

Firmato digitalmente da Alberto Sacco
per conto della sindaca Chiara Appendino